



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 132

del  
**26/11/2024**

OGGETTO :	<b>Imposta soggiorno conferma tariffe anno 2025</b>
-----------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 09:00 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. MICHELE PESCHINI

			PRESENZA
1	PESCHINI MICHELE	Sindaco	Presente
2	Giunti Emanuele	Vicesindaco	Presente
3	Selvolini Maria	Assessore	Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. Bucciarelli Alessio Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai ruoli fra Stato e Regioni; Rilevato che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti per l'attuazione del federalismo fiscale;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell'autonomia finanziaria, mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nel suo insieme;

Ravvisato che nell'intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentano agli enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;

Verificato che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica;

Preso atto che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Rilevato che il suddetto decreto prevedeva l'introduzione, con gradualità, del federalismo fiscale in due fasi e, nella prima fase, è stata attribuita ai Comuni la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;

Verificato che l'imposta di soggiorno è disciplinata all'art. 4 del richiamato decreto legislativo n. 23/2011;

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni,
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte, inclusi in appositi elenchi regionali;

Rilevato che il nostro Comune è incluso fra i comuni con ampi flussi turistici;

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Preso atto il Comune di GAIOLE IN CHIANTI ha approvato l'introduzione dell'imposta di soggiorno a seguito degli incontri intervenuti con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel proprio territorio;

Considerato che il Comune di Gaiole in Chianti ha concertato l'introduzione dell'imposta di soggiorno con i Comuni del Chianti Senese e Fiorentino;

Richiamata la deliberazione n. 199 del 10/12/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020;

Richiamata altresì la deliberazione n. 111 del 20/12/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha apportato modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

Richiamate altresì le deliberazioni n. 4 del 11/01/2021, n. 8 del 04/02/2022, n. 11 del 21/02/2023 e 120 del 14/11/2023 con la quali la Giunta comunale ha confermato le tariffe per l'applicazione della imposta anche per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2025 le tariffe stabilite con la richiamata deliberazione 111/2019;

Precisato che, per la categoria "agriturismo e altri", in caso di tariffa giornaliera a persona pari a 150 euro, l'imposta è pari a 4,00 euro al giorno. La precisazione deriva dal fatto che l'attuale disciplina prevedeva i casi di tariffa giornaliera inferiore e superiore a 150 euro, ma non il caso di tariffa pari a 150 euro;

Su proposta del Settore Amministrativo;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di confermare, con la precisazione di cui in premessa, per l'anno 2025, le tariffe relative all'imposta di soggiorno così come indicato nello schema che segue:

IMPORTO GIORNALIERO IMPOSTA DI SOGGIORNO	
TIPOLOGIA STRUTTURA	IMPORTO
AGRITURISMI, AFFITTACAMERE PROFESSIONALI E NON, CAMPEGGI, OSTELLI, CASE VACANZA, RESIDENCE E RESIDENZE D'EPOCA (tariffa GIORNALIERA A PERSONA PARI O SUPERIORE a € 150,00)	€ 4,00
AGRITURISMI, AFFITTACAMERE PROFESSIONALI E NON, CAMPEGGI, OSTELLI, CASE VACANZA, RESIDENCE E RESIDENZE D'EPOCA (tariffa GIORNALIERA A PERSONA INFERIORE a € 150,00)	€ 2,00
ALBERGHI 1 STELLA	€ 1,00
ALBERGHI 2 STELLE	€ 1,50
ALBERGHI 3 STELLE	€ 2,00
ALBERGHI 4 STELLE	€ 4,00
ALBERGHI 5 STELLE	€ 5,00

2) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Bucciarelli Alessio (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
MICHELE PESCHINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Bucciarelli Alessio

**L'assessore**

-----

-----  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo pretorio comunale online e ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa contestualmente in elenco ai signori capigruppo consiliari (articolo 125, del T.U. n. 267/2000).

-----  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi.